



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[808] Aeroporto di Bologna - Nuovo Masterplan 2009-2023. Decreto di compatibilità ambientale n. 29 del 25/02/2013.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alla prescrizione lett. A) n. 2 – intervento “Realizzazione di una struttura ad uso esclusivo del Corriere DHL”
<i>ID Fascicolo</i>	4785
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 3197 del 22/11/2019

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 02/12/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 02/12/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 02/12/2019

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, co. 3 del medesimo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il D.M. 10 agosto 2012, n.161, recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il D.P.R. del 16 giugno 2017, n.120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che ha abrogato il D.M. 10 agosto 2012, n.161, e gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 29 del 25 febbraio 2013, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al “Master Plan 2009 – 2023” dell’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, presentato da ENAC;

VISTO il D.M. n. 183 del 3 luglio 2014 che modifica le prescrizioni n. A) 5.1 e n. C) 5.3 del D.M. n. 29 del 25 febbraio 2013;

VISTA in particolare la prescrizione di cui alla lett. A) n. 2, che recita. “*Il PSA prevede importi importanti per interventi di sistemazioni airside e landside relativi ad opere di urbanizzazione primaria (viabilità, parcheggi, piazzali, reti tecnologiche, ecc.) con i conseguenti e quantitativamente significativi movimenti di terra. Oltre a quanto previsto ai punti 2 e 3 della DGR n. 1402 del 1/10/2012, prima del rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori di cui alle fasi 1, 2, e 3 del Master Plan al 2013, 2018 e 2023 dovrà essere presentato al MATTM il piano di utilizzo dei materiali di scavo di cui al DM 161/2012 in attuazione del D.Lgs 205/2010*”, posta in verifica di ottemperanza presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota prot. n. 92319 del 2 agosto 2019, acquisita al prot. 20485/DVA del 5 agosto 2019, con cui ENAC ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alla citata prescrizione, trasmettendo apposita documentazione;

PRESO ATTO che la documentazione fornita con l’istanza contiene il Piano di utilizzo dei materiali di scavo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.120/2017, con riferimento all’intervento denominato “Progetto per Realizzazione di una struttura ad uso esclusivo del Corriere DHL”;

VISTO il parere n. 17131/2019, acquisito al prot. n. 20166/DVA del 31 luglio 2019, in cui l’ARPA Emilia Romagna ha comunicato che “*sulla base degli elementi resi disponibili da Aeroporto di Bologna e dell’istruttoria svolta, nulla osta alla validazione preliminare del piano di utilizzo presentato, che risulta conforme ai requisiti di cui all’all. 5 del DPR 120/2017*”;

ACQUISITO il parere n. 3197 del 22 novembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 31087/DVA del 28 novembre 2019, costituito da n. 18 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel sopra citato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che *“il piano di utilizzo è stato redatto secondo le indicazioni di cui all’Allegato 5 del D.P.R. n.120/2017”*,

DETERMINA

- **l’ottemperanza alla prescrizione lett. A) n. 2 del D.M. n. 29 del 25 febbraio 2013 relativo al “Master Plan 2009 – 2023” dell’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna,**
- **la conclusione della verifica, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al “Master Plan 2009 – 2023” dell’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna,**

limitatamente all’intervento denominato “Progetto per la realizzazione di una struttura ad uso esclusivo del Corriere DHL”, e con le precisazioni e le condizioni riportate nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 3197 del 22 novembre 2019.

Come indicato nel Piano di Utilizzo, ai sensi dell’art. 14, c. 1 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la durata dello stesso è correlata alle attività edilizie previste per la realizzazione delle opere in progetto; trascorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del suddetto D.P.R. Salvo deroghe espressamente motivate dall’Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, ai sensi dell’art. 14 c. 1 del sopra citato Decreto, l’inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo finale di progetto.

Ai sensi dell’art. 17, c.1 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, il proponente “[...] prima dell’inizio dei lavori [...] comunica, in via telematica, all’Autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell’esecutore del piano di utilizzo”.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare all’Autorità competente e all’ARPA Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa predisposta in conformità con l’allegato 8.

Il presente provvedimento è notificato all’ISPRA, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato ad ARPA Emilia Romagna ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell’art. 9 e secondo quanto previsto dall’allegato 9, parte B, del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)